



INDUSTRIE FARMACI ACCESSIBILI

MODELLO APPLICATIVO ART. 6 CODICE DEONTOLOGICO EGUALIA

Art. 6

(Rapporti tra le Aziende Farmaceutiche e le Associazioni dei Pazienti)

Art. 6.2

Ogni azienda deve rendere pubblico un elenco delle associazioni di pazienti a cui fornisce supporto economico e/o significativo sostegno indiretto/non economico, unitamente alle finalità alla base di tale supporto ed al valore economico dei finanziamenti erogati a ciascuna associazione. Ogni azienda dovrà altresì dare pubblicità alla lista di Associazioni dei Pazienti nei cui confronti sono stati stipulati contratti di Servizio. La pubblicazione dell'elenco come sopra descritto, dovrà avvenire entro il primo mese dell'anno successivo a quello in cui è stato fornito il supporto economico e/o significativo sostegno indiretto/non economico o è stato siglato un contratto di servizi con le Associazioni dei Pazienti. Tale obbligo entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'obbligo di cui all'art. 6.2 si considera assolto con la semplice pubblicazione del presente modello (o analogo in termini di dettagli contenuti di provenienza interna dell'azienda) sul sito internet della singola azienda.

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE

Nel caso in cui l'azienda non abbia il sito internet, tale obbligo si considera assolto con l'invio del presente modello (o analogo in termini di dettagli contenuti di provenienza interna dell'azienda) all'indirizzo di posta elettronica probiviri@egualia.it

AZIENDA:	
INDIRIZZO:	
RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:	

PROGETTO / INIZIATIVA	SI TRATTA DI CONTRATTO DI SERVIZIO? (dal menu a tendina scegliere SI o NO)	FINALITA'	IMPORTO ECONOMICO / CONTRIBUTO IN NATURA	ANNO DI RIFERIMENTO
	SI		€ -	
	SI		€ -	
	NO		€ -	
	NO		€ -	
	NO		€ -	
TOTALE			€ -	